

Regione  
Toscana

Repubblica Italiana



# BOLLETTINO UFFICIALE

## della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 27

venerdì, 19 maggio 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

# Sommario

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Sommario</b> .....  | <b>2</b>  |
| <b>SEZIONE I</b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>LEGGE REGIONALE 11 maggio 2023, n. 22</b><br>Prima legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023.<br>Attuazione impegni con il Governo a seguito di esame leggi<br>regionali del 2022.<br>.....   | <b>4</b>  |
| <b>LEGGE REGIONALE 19 maggio 2023, n. 23</b><br>Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto<br>agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023, reviviscenza<br>di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009.<br>..... | <b>13</b> |

**SEZIONE**

**I**

# *Regione Toscana*

**LEGGE REGIONALE, 11 MAGGIO 2023, N. 22**

**Prima legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023.  
Attuazione impegni con il Governo a seguito di esame leggi regionali del 2022.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

## SOMMARIO

## PREAMBOLO

- Art. 1 - Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2009
- Art. 2 - Accordi procedimentali. Rispetto del Codice dei beni culturali. Modifiche all'articolo 152 della l.r. 65/2014
- Art. 3 - Coordinamento delle funzioni gestionali dei siti della Rete Natura 2000 parzialmente ricadenti nel territorio e nelle aree contigue di aree protette statali. Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all'articolo 69 della l.r. 30/2015
- Art. 4 - Predeterminazione delle condizioni d'obbligo in materia di valutazione di incidenza. Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 30/2015
- Art. 5 - Predeterminazione delle condizioni d'obbligo in materia di valutazione di incidenza. Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all'articolo 88 della l.r. 30/2015
- Art. 6 - Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017
- Art. 7 - Contenuto del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE). Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche al preambolo della l.r. 35/2022
- Art. 8 - Contenuto del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE). Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 35/2022
- Art. 9 - Modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche al preambolo della l.r. 38/2022
- Art. 10 - Clausola di neutralità finanziaria

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 commi terzo e quarto, e l'articolo 127 della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), articolo 13;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 14 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 5 agosto 2022, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2022);

Vista la legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica "PRTE");

Vista la legge regionale 11 novembre 2022, n. 38 (Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alla l.r. n. 32/2002, alla l.r. n. 39/2005 e alla l.r. n. 65/2014)

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l'anno 2023);

Considerato quanto segue:

1. È necessario correggere l'errore materiale causato dalla modifica all'articolo 29 della l.r. 1/2009, che anziché sostituire il comma 9.1 con la stesura concordata con il Governo, lo ha aggiunto a quello vigente che intendeva abrogare;
2. È necessario inserire alcune precisazioni nel preambolo e nell'articolato della l.r. 38/2022, al fine di dissipare ogni dubbio di legittimità costituzionale;
3. È necessario precisare le modalità di coordinamento tra enti gestori diversi nel caso di siti Natura 2000 solo parzialmente ricadenti in un'area protetta nazionale o nella relativa area contigua;
4. È necessario correggere un errore materiale nell'articolo 12 della l.r. 77/2017, come modificato dall'articolo 10, comma 5, lettera c), della l.r. 45/2022;
5. È necessario chiarire che il piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) è formato nel rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento, e, in particolare, con riferimento al piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all'articolo 57 bis del d.lgs. 152/2006, nonché con riferimento alla pianificazione di cui agli articoli 65 e 67 del medesimo decreto;

Approva la presente legge

## Art. 1

Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea.

Correzione di errore materiale.

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2009

1. Il comma 9.1 dell'articolo 29 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituito dal seguente:  
"9.1. I comandi e distacchi attivati fino al 30 aprile 2022 in ambito regionale ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) e della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego "ARTI". Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro), sono considerati obbligatori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 1 quinquies, del d.lgs. 165/2001."
2. Il comma 9.1.1 dell'articolo 29 della l.r. 1/2009 è abrogato.

## Art. 2

Accordi procedimentali.

Rispetto del Codice dei beni culturali.

Modifiche all'articolo 152 della l.r. 65/2014

1. Il comma 3 bis dell'articolo 152 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:  
"3 bis. Mediante la stipula di appositi accordi tra i soggetti di cui all'articolo 151 e i competenti uffici del Ministero della cultura possono essere individuate modalità di coordinamento del procedimento ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990, fermo restando il rispetto del Codice."

## Art. 3

Coordinamento delle funzioni gestionali dei siti della Rete Natura 2000 parzialmente ricadenti nel territorio e nelle aree contigue di aree protette statali.

Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento.

Modifiche all'articolo 69 della l.r. 30/2015

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 69 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), è aggiunto il seguente periodo: "In caso di siti della Rete Natura 2000 solo parzialmente ricadenti nel territorio e nelle aree contigue di aree protette statali, si applicano le forme di coordinamento di cui all'articolo 71."

**Art. 4**

Predeterminazione delle condizioni d'obbligo in materia di valutazione di incidenza.

Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento.

Modifiche all'articolo 87 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 le parole: "condizioni d'obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni in caso di valutazione appropriata," sono sostituite dalle seguenti: "le condizioni d'obbligo predeterminate con deliberazione della Giunta regionale in riferimento sia alle caratteristiche del progetto, sia alle peculiarità del sito della Rete Natura 2000 interessato o, in caso di valutazione appropriata, le necessarie prescrizioni,".

**Art. 5**

Predeterminazione delle condizioni d'obbligo in materia di valutazione di incidenza.

Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento.

Modifiche all'articolo 88 della l.r. 30/2015

1. Al comma 3 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: "condizioni d'obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni nel caso di valutazione appropriata," sono sostituite dalle seguenti: "le condizioni d'obbligo predeterminate con deliberazione della Giunta regionale in riferimento sia alle caratteristiche del progetto, sia alle peculiarità del sito della Rete Natura 2000 interessato o, in caso di valutazione appropriata, le necessarie prescrizioni,".

**Art. 6**

Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina.

Correzione di errore materiale.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: "Programma 06 "Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)" sono sostituite dalle seguenti: "Programma 02 "Trasporto pubblico locale".".

**Art. 7**

Contenuto del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE).

Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento.

Modifiche al preambolo della l.r. 35/2022

1. Il punto 2 del preambolo della legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica "PRTE"), è sostituito dal seguente:  
"2. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, nonché nel rispetto di quanto stabilito del piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all'articolo 57 bis del d.lgs. 152/2006, occorre aggiornare il quadro programmatico della Regione in relazione ai nuovi obiettivi di cui al precedente punto 1, volti a definire un percorso verso la transizione ecologica;".



## Art. 8

Contenuto del piano regionale per la transizione ecologica PRTE.

Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 35/2022

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 35/2022, prima delle parole: "Il PRTE costituisce" sono inserite le seguenti: "Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, nonché nel rispetto di quanto stabilito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all'articolo 57 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)."

## Art. 9

Modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti  
in materie di competenza regionale.

Modifiche al preambolo della l.r. 38/2022

1. Dopo il terzo "visto" del preambolo della legge regionale 11 novembre 2022, n. 38 (Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alla l.r. n. 32/2002, alla l.r. n. 39/2005 e alla l.r. n. 65/2014), sono inseriti i seguenti:  
"Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica);  
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);  
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);"
2. La lettera c) del punto 4 del preambolo della l.r. 38/2022 è sostituita dalla seguente:  
"c) in materia di autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della normativa statale di riferimento, al fine di semplificare l'azione amministrativa, coordinare il procedimento e ridurre i tempi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è necessario prevedere che i soggetti di cui all'articolo 151 della l.r. 65/2014 competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e i competenti uffici del Ministero della cultura possano stipulare appositi accordi procedurali ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990, fermo restando il rispetto del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);"
3. Alla lettera d) del punto 4 del preambolo della l.r. 38/2022, le parole: "minerarie e" sono soppresse.

## Art. 10

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 11 maggio 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 03.05.2023.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 27 marzo 2023, n. 1  
**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 30 marzo 2023, n. 184

**Proponente:**

**Presidente** Eugenio Giani

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 20 aprile 2023

**Approvata** in data 3 maggio 2023

**Divenuta** legge regionale 16/2023 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle leggi regionali 1/2009, 65/2014, 30/2015, 77/2017, 35/2022 e 38/2022, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1](#)

[Legge regionale 14 novembre 2014, n. 65](#)

[Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30](#)

[Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77](#)

[Legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35](#)

[Legge regionale 11 novembre 2022, n. 38](#)

# *Regione Toscana*

## **LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2023, N. 23**

**Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

## SOMMARIO

### PREAMBOLO

- Art. 1 - Abrogazione della l.r. 2/2023
- Art. 2 - Reviviscenza di disposizioni della l.r. 1/2009 abrogate dalla l.r. 2/2023
- Art. 3 - Reviviscenza di disposizioni della l.r. 1/2009 modificate dalla l.r. 2/2023
- Art. 4 - Fondo salario accessorio
- Art. 5 - Disposizioni transitorie
- Art. 6 - Assegnazione temporanea di personale. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2009
- Art. 7 - Norma finanziaria e clausola di neutralità finanziaria
- Art. 8 - Entrata in vigore

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l'articolo 23, comma 2;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l'articolo 3, comma 1;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e, in particolare, i capi VI e VII;

Viste le seguenti deliberazioni della Corte dei conti: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 99/2018/PAR, Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 200/2018/PAR e n. 150/2019/PAR, Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 27/2019/PAR e Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, n. 37/2021/PAR;

Vista la nota della Commissione per le pari opportunità del 3 maggio 2023 con la quale comunica che non ha ritenuto opportuno formulare il parere obbligatorio;

Considerato quanto segue:

1. Il d.l. 44/2023, all'articolo 3, comma 1, dispone che le regioni possano applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del d.lgs. 165/2001, in particolare in tema di trattamento economico accessorio del personale degli uffici di staff degli organi politici, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Tale previsione normativa conferma l'applicabilità in via analogica del citato articolo 14 nel contesto regionale, di conseguenza legittimando la disciplina contenuta nei capi VI e VII della l.r. 1/2009, nel testo antecedente alle abrogazioni e modifiche introdotte dalla l.r. 2/2023, di cui si dispone l'abrogazione;
2. Per quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. 2/2023, per l'anno 2022 la spesa destinata al trattamento economico accessorio sostitutivo è da imputarsi al fondo salario accessorio del personale del comparto della Regione;

3. L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 pone un limite quantitativo all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, nell'obiettivo, indicato nella medesima disposizione normativa, di assicurare l'invarianza della relativa spesa. In ossequio dunque al costante e consolidato orientamento delle diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, già indicate in premessa, nonché della sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 26/2014/QMIG, sia pure riferita alla interpretazione di disposizioni normative previgenti riguardanti comunque i limiti al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, nel computo del tetto di spesa di cui al sopracitato articolo 23, comma 2, rientrano tutte le risorse utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'origine e dall'allocazione contabile delle risorse a tal fine destinate, ovvero sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa, sia le risorse poste direttamente a carico del bilancio delle singole amministrazioni;
4. Poiché antecedentemente alla l.r. 2/2023 le risorse di cui al punto 2 erano allocate sul bilancio regionale, per l'anno 2022 si produce l'effetto della corrispondente riduzione delle relative poste di bilancio. Per l'anno 2022, a seguito dell'imputazione al fondo del salario accessorio del personale del comparto delle predette risorse destinate all'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto precedentemente poste direttamente a carico del bilancio regionale, si determina che, ad invarianza della consistenza delle risorse allocate sul medesimo fondo del salario accessorio del personale del comparto, le complessive risorse destinate al trattamento accessorio del personale regionale sono sottoposte a riduzione;
5. Pertanto, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, si rende necessario, per l'anno 2022, provvedere all'incremento del fondo del salario accessorio del personale non dirigenziale al fine di ricondurre la spesa complessiva destinata al trattamento accessorio del personale non dirigenziale entro i limiti definiti dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. L'incremento del fondo avviene a parità di spesa complessiva relativa all'anno 2016, concorrendo alla determinazione del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in coerenza con quanto previsto nelle deliberazioni della Corte dei conti sopracitate;
6. A decorrere dall'anno 2023 tutti gli emolumenti spettanti al personale delle strutture di supporto agli organi politici della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ivi compreso il trattamento onnicomprensivo dei responsabili, sono imputati al bilancio regionale;
7. Si rende inoltre necessario dettare disposizioni transitorie, al fine di salvaguardare le posizioni giuridiche soggettive del personale delle strutture di supporto interessato dalla successione normativa de qua, salvaguardando gli emolumenti corrisposti nella vigenza della l.r. 2/2023 e disponendone, a decorrere dall'anno 2023, l'imputazione a bilancio;

Approva la presente legge

Art. 1

Abrogazione della l.r. 2/2023

1. La legge regionale 7 gennaio 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi di governo ed organismi politici della Regione. Modifiche alla l.r. 1/2009) è abrogata.



#### Art. 2

##### Reviviscenza di disposizioni della l.r. 1/2009 abrogate dalla l.r. 2/2023

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le seguenti disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), abrogate dalla l.r. 2/2023, nel testo antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. 2/2023:
  - a) il secondo periodo del comma 2 e i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 42;
  - b) il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell'articolo 43;
  - c) il secondo periodo del comma 3 e il secondo periodo del comma 6 bis dell'articolo 44;
  - d) l'articolo 45;
  - e) i commi 4 e 4 ter dell'articolo 49;
  - f) il secondo periodo del comma 2 e i commi 5, 6 e 6 bis dell'articolo 51;
  - g) il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell'articolo 52;
  - h) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 53;
  - i) il comma 2 dell'articolo 58.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le deliberazioni già adottate dalla Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui, rispettivamente, all'articolo 42, comma 8 e all'articolo 49, comma 4, della l.r. 1/2009.

#### Art. 3

##### Reviviscenza di disposizioni della l.r. 1/2009 modificate dalla l.r. 2/2023

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le seguenti disposizioni della l.r. 1/2009, modificate dalla l.r. 2/2023, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla stessa l.r. 2/2023:
  - a) il comma 1 dell'articolo 55;
  - b) il comma 7 dell'articolo 56;
  - c) il comma 3 dell'articolo 58.

#### Art. 4

##### Fondo salario accessorio

1. Per l'anno 2022 il fondo del salario accessorio del personale del comparto è incrementato dell'ammontare corrispondente alla spesa per l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e, in ogni caso, nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), al fine di garantire l'invarianza della spesa.

## Art. 5

## Disposizioni transitorie

1. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede all'adeguamento alle disposizioni della presente legge dei contratti individuali di lavoro del personale a tempo determinato assegnato alle strutture di supporto agli organi di governo, agli organismi politici del Consiglio regionale ed alle segreterie dei gruppi consiliari, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 2/2023.
2. Sono fatti salvi gli emolumenti corrisposti al personale assegnato, alla data di entrata in vigore della l.r. 2/2023, alle strutture di supporto agli organi di governo, agli organismi politici del Consiglio regionale ed alle segreterie dei gruppi consiliari, per il periodo di vigenza della medesima l.r. 2/2023.

## Art. 6

Assegnazione temporanea di personale.  
Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2009

1. Al comma 9 bis dell'articolo 29 della l.r. 1/2009 le parole: "I relativi oneri finanziari sono a carico dell'ente o impresa a cui il personale regionale è assegnato." sono sostituite dalle seguenti: "I protocolli definiscono altresì le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari".
2. Al comma 9 ter dell'articolo 29 della l.r. 1/2009 le parole: "I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale." sono sostituite dalle seguenti: "I protocolli definiscono altresì le modalità ripartizione dei relativi oneri finanziari".

## Art. 7

## Norma finanziaria e clausola di neutralità finanziaria

1. A decorrere dall'anno 2023, l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari viene imputato al bilancio regionale.
2. Dall'attuazione di quanto previsto dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 8

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 19 maggio 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16.05.2023.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale 28 aprile 2023, n. 1**

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale 2 maggio 2023, n. 190**

**Proponente:**

**Presidente** Eugenio Giani

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 9 maggio 2023

**Approvata** in data 16 maggio 2023

**Divenuta** legge regionale 17/2023 (atti del Consiglio)

### **AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle leggi regionali 2/2023 e 1/2009, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 7 gennaio 2023, n. 2](#)

[Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1](#)

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

### **SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T**

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

**FORMATO**

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

**NOME ENTE**

**TIPOLOGIA ATTO** (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

**NUMERO ATTO e DATA** (se presenti)

**OGGETTO** dell'atto

**TESTO** dell'atto

**FIRMA** dell'atto in fondo allo stesso

**NON DEVONO** essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile\_atto>\_Allegato1.pdf, <nomefile\_atto>\_Allegato2.pdf, ", ecc.)

**ALLEGATI:** FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

**IL FILE FINALE** (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**